

STUDIO LEGALE

Stefano Porcu e Mauro Barberio  
Avvocati

Via Garibaldi n. 105 - 09125 Cagliari  
Tel. 070 6848396 Fax 070 673241  
segreteria@porcubarberio.it  
porcubarberio@legalmail.it  
studiolegaleporcubarberio@legalmail.it

Comune di:  
SINNAI



C\_1752--1-2018-10-01-0020598

Prot. Generale n: 0020598

A

Data: 01/10/2018 Ora: 12.15

Classificazione:

**COPIA**

Cagliari, li 19 Settembre 2018

Spett.le  
Comune di Sinnai  
Parco delle Rimembranze  
09048 Sinnai (CA)

Raccomandata a/r

**Nuova Associazione Torre delle Stelle Vs Comune di Sinnai  
TAR Sardegna – Sezione Seconda – R.G. 436/2018  
Esecuzione sentenza TAR Sardegna, Sezione Seconda, n. 737/2018**

Spett.le Amministrazione,

il TAR Sardegna, mediante la sentenza in oggetto (che si trasmette in allegato alla presente), ha condannato codesto Comune al pagamento delle spese di lite del giudizio quantificate in complessivi € 2.488,68 (€ 1.500,00 per onorari di giudizio + € 225,00 spese generali 15% + € 69,00 cassa avvocati 4% + € 394,68 IVA 22% + € 300,00 rimborso contributo unificato ricorso).

Tale pagamento dovrà avvenire direttamente in favore degli avv.ti Stefano Porcu e Mauro Barberio, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, mediante accredito sul conto corrente intestato allo Studio Legale Porcu e Barberio con sede in Cagliari, via Garibaldi n. 105, codice IBAN IT51Z0101504801000070073006.

Distinti saluti

Avv. Mauro Barberio

Allegati c.s.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 436 del 2018, proposto da Nuova Associazione Torre delle Stelle, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;

*contro*

Comune di Sinnai, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito in giudizio;

*per l'accertamento*

dell'illegittimità del silenzio conseguente all'istanza di accesso presentata dalla ricorrente;

per l'esibizione e il rilascio,

ex art. 116 del d.lgs 2 luglio 2010, n.104, in favore dell'Associazione ricorrente della documentazione amministrativa richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;



Vista la memoria del 06/7/2018 con la quale parte ricorrente domanda l'interdizione

cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 il dott. Marco Lensi;  
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto della memoria di parte ricorrente del 06/7/2018, con la quale si chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in esame, insistendo per le spese del giudizio;

preso atto che tale richiesta è stata ribadita alla camera di consiglio del 11/7/2018; ritenuto pertanto che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in esame; ritenuto, quanto alle spese del giudizio, che le stesse debbano essere poste a carico dell'Amministrazione intimata, opportunamente contenute nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'Amministrazione intimata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida forfettariamente in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Marco Lensi, Consigliere, Estensore

Grazia Flaim, Consigliere

L'ESTENSORE  
Marco Lensi

IL PRESIDENTE  
Francesco Scano

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Maria Giuliana Ferrara, Funzionario Amministrativo del TAR Sardegna, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che la presente copia analogica è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. La presente copia si compone di complessivi n. 2 fogli per complessive 3 facciate inclusa la presente, tutti firmati dalla sottoscritta.

Cagliari, 10 settembre 2018




REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SIANO RICHIESTI E A CHIUNQUE SPETTI, DI METTERE A ESECUZIONE IL PRESENTE TITOLO, AL PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA, E A TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI. Si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta dell'avvocato Mauro Barberio, nell'interesse della ricorrente.

Cagliari, 10 settembre 2018

Il Direttore di sezione  
(dott.ssa Maria Giuliana Ferrara)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO

NOI RICA

Cagliari, li

10 settembre  
IL SEGRETARIO GENERALE



1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

**Relata di notifica:**


Io sottoscritto, Avv. Stefano Porcu, nella mia qualità di cui sopra, con Studio Legale in Cagliari nella Via Garibaldi n. 105, autorizzato alla notifica a mezzo posta ai sensi della L. 21.01.1994 n. 53 con Delibera 11.02.2002 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, ho oggi notificato la suesposta Sentenza n. 737/2018 della Seconda Sezione del TAR Sardegna, nel giudizio R.G. n. 436/2018, nell'interesse della Nuova Associazione Torre delle Stelle:

- al **Comune di Sinnai**, in persona del legale rappresentante in carica, inviandone al medesimo una copia conforme all'originale, presso la sede legale dell'ente in Sinnai (09048), Parco delle Rimembranze mediante raccomandata con avviso di ricevimento nr. 78759100429-5  
spedita dall'Ufficio Postale di Cagliari 8.

Cagliari, li 19 Settembre 2018

Reg. Cron. 115/2018

avv. Stefano Porcu



Vidimazione dell'impiegato dell'Ufficio Postale di spedizione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) L. 21.01.1994 n. 53

